



COMUNE DI ACERNO

Provincia di Salerno

- La città dalle cento acque -

tel. 089 9821211 fax 089 9821227 p. IVA 00552610651

www.comune.acerno.sa.it

Albo Pretorio n. _____

COPIA

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 18 del 09/09/2014

Oggetto:

Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI).

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **settembre**

Nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale a seguito di invito in data **04/09/2014** prot. n. **4570**, si è riunito il **Consiglio Comunale, convocato per le ore 12,00** in sessione straordinaria ed urgente, seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco dott. Vito Sansone.

Fatto l'appello nominale risultano:

presente

1	dott.	Vito Sansone	Si
2	sig.	Salvatore De Nicola "1966"	Si
3	sig.	Alfonso Bove	Si
4	sig.ra	Donatina Di Lascio	No
5	sig.	Salvatore De Nicola "Tore"	Si
6	sig.	Italo Cappetta	Si
7	sig.	Massimiliano Cuozzo	No
8	dott.	Vito De Nicola	No

Presenti N. 5 Assenti N 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **dott. Sergio Gargiulo** con le funzioni previste dall' art. 97, comma 4, del T.U. EE.LL. D.L.vo n. 267/2000.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Relaziona il responsabile del servizio finanziario evidenziando come la tassa venga rapportata alla produzione di rifiuti solidi urbani, alla luce delle nuove disposizioni che obbligano alla applicazione dei coefficienti di produttività di rifiuti diversificati per tipologia di utenza.

Il Sindaco precisa che pur auspicando di cambiare gestione nel breve periodo, l'amministrazione si trova, ancora una volta, nelle mani del Consorzio di Bacino SA2.

Nel 2015 dovrebbe cessare la gestione commissariale e la titolarità del servizio rifiuti dovrebbe passare ai comuni che si attiveranno per svolgerlo in forma associata.

A tal riguardo il Sindaco precisa che con il passaggio del servizio ai comuni sicuramente il costo attuale di euro 539.000,00 potrà ridursi, anche in maniera sensibile, soprattutto per la voce di costo relativa al personale che, sempre nel rispetto dei vigenti contratti nazionali di lavoro, potrà trovare una riduzione in ragione di una rimodulazione dei carichi di lavoro.

Attualmente questo costo risulta essere di circa euro 336.000,00

A queste spese si aggiungono quelle di conferimento.

Il Sindaco tiene a precisare che rispetto a possibili sperequazioni l'amministrazione ha inteso dare un segno politico fornendo agli uffici indirizzi operativi nel senso di prevedere aliquote non penalizzati oltremisura le attività commerciali e le imprese che dall'applicazione delle nuove disposizioni potrebbero subire un consistente aggravio della tassa.

Infatti solo incentivando tali attività si può sperare nella crescita e nel rilancio produttivo.

Il Sindaco ribadisce che la scelta a favore delle attività produttive resta fondamentale ed è per questo che esprime il proprio rammarico per la circostanza che per il passato non sono stati attivati gli strumenti necessari per consentire una crescita delle aziende. Svolge quindi una breve disamina circa l'importanza che rivestono in questa ottica strumenti programmatici e di sviluppo quali il PUC, il Piano insediamenti produttivi, e non da ultimo il PAF, vera fonte di finanziamento delle attività dell'Ente e di rilancio dell'economia del paese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina dei tributi comunali;

Preso atto che con delibera di C.C. n. 12 del 06/06/2014 si è provveduto ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo il quale il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo i quali il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo il quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI, allegata alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014;

Acquisiti i pareri di cui al D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Esperita votazione in forma palese con il seguente risultato n.5 consiglieri presenti e votanti:
voti favorevoli n. 5 - contrari n.0 - astenuti n0

DELIBERA

1. di approvare il “**Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)**” che consta di n. 25 articoli e che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

2. Dare atto che l'allegato regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Di incaricare il Responsabile del servizio a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Con successiva separata votazione riportante il seguente esito:
voti favorevoli n.5 - contrari n.0 - astenuti n.0 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno

IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di ACERNO dell'imposta unica comunale – componente Tari -, istituita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, allo scopo di finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore del servizio, assicurando la gestione secondo criteri di funzionalità, trasparenza, efficienza ed economicità; espletato secondo le modalità regolamentari indicate nei contratti relativi al servizio. Ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità anno 2014).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. La IUC, Imposta Unica Comunale, si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nel tributo sui rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

4. Il presente regolamento disciplina la componente TARI allo scopo di finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore del servizio, assicurando la gestione secondo criteri di funzionalità, trasparenza, efficienza ed economicità espletato secondo le modalità regolamentari indicate nei contratti relativi al servizio. Ha natura tributaria non intendo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità anno 2014).

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Sono altresì, soggetti al tributo, i locali o le aree scoperte operative non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se chiuse su tre lati verso l'esterno, non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come gazebo, tettoie, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi a pagamento, le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività simili;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione comprese le tettoie, i depositi e locali pertinenziali;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, con o senza scopo di lucro, di beneficenza ecc.

3) La detenzione o la conduzione di un locale, di un area scoperta operativa si realizza o con l'attivazione di almeno uno dei seguenti servizi di erogazione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, o con la semplice presenza di mobilio, di arredo, di oggetti, di suppellettili, di macchinari e fino a quando queste condizioni permangono e, comunque, per le utenze domestiche, dalla data di acquisizione della residenza, salvo altre ulteriori verifiche. Per le utenze non domestiche la presunzione è integrata dall'esistenza del rilascio, da parte delle autorità competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o nell'area o da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

4) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, senza il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione salvo quanto previsto dall'art. 14 comma 3

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, in quanto potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. In particolare in caso di sublocazione il tributo è dovuto dal locatario principale;
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati **che abbiano un'altezza minima di almeno mt. 1.50.**
2. La superficie di riferimento per il calcolo del tributo relativo alle utenze domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e altri locali di pertinenza. Sono escluse dal calcolo le superfici quali i cortili, le terrazze ed ogni altra superficie accessoria o pertinenziale non coperta, i balconi se fuori dal perimetro dell'edificio, le aree verdi e le parti comuni del condominio non detenute o occupate in via esclusiva, da un solo condomino, ed adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli.
3. Per le utenze non domestiche sono soggette a tributo, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi come tali quelle sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali e aree coperte o ad attività complementari, nonché quelle adibite a deposito, magazzino. Non sono invece soggette a tributo le aree scoperte pertinenziali ed accessorie, come i piazzali di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta, le zone di viabilità interna e le aree a verde.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 5

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dall'anno 2016, nella determinazione dei costi, di cui al comma 3, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.

6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

8. Nella determinazione delle tariffe TARI, il Consiglio Comunale può riferirsi a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis del D.L. 16/2014 convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68 che apporta modifiche al comma 652 della Legge 147/2013 con l'aggiunta del seguente periodo "Nelle more della revisione del regolamento, di cui al DPR 27/04/1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b del citato regolamento, di cui al DPR 27/04/1999, n. 158, inferiori ai minimi o ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1".

Art. 6

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, per investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

4. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34, ultimo comma.

Art. 7

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione al protocollo generale dell'ente, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione, o che il tributo sia stato assolto da altro contribuente.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini, di cui al successivo articolo 17 DICHIARAZIONE, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 8

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti,

secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 9

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune **al primo gennaio dell'anno di riferimento**, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma di fatto dimoranti abitualmente nell'utenza, come ad es. le colf, le badanti, ecc.

2. Parimenti, le utenze domestiche, condotte da persone fisiche non residenti, ma dimoranti nell'ambito del territorio comunale, devono provvedere alla dichiarazione ai fini TARI.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata da certificazione rilasciata dall'ente competente; resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dai controlli.

2. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali ad abitazione si considerano utenze domestiche, con unico occupante viene altresì riconosciuta una riduzione del 50% sulla quota variabile della tariffa.

3. Le unità abitative, possedute o detenute, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, e tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza, in Strutture Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, non locate o comunque non utilizzate, non concesse in locazione o in uso anche temporaneo, previa presentazione di richiesta documentata, sono soggette al pagamento della TARI calcolata, per un nucleo familiare composto da una persona.

4. Le unità abitative tenute a disposizione da soggetti residenti fuori del territorio comunale o che hanno stabilito la propria residenza all'estero, sono soggette al pagamento della Tari calcolata per un nucleo familiare composto da una persona.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero dei componenti di ciascun nucleo familiare con ripartizione della superficie totale complessiva fra i due nuclei. E' sempre possibile attivare un'unica utenza su valutazioni circa la situazione di fatto, verificata dal competente Ufficio Tributi.

6. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento e, per le nuove utenze, alla data di attivazione della utenza domestica. Le variazioni intervenute successivamente formeranno oggetto di conguaglio. Le variazioni in riduzione, avvenute in corso d'anno, nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall'anagrafe, o su dichiarazione dell'utente, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della bolletta, dal primo giorno successivo alla data della variazione in diminuzione. Le variazioni in aumento del numero dei componenti della famiglia comporteranno il ricalcolo dell'importo dovuto e l'emissione di relativa bolletta.

7. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a bed & breakfast, case per vacanze e simili strutture che vanno collocate nella categoria delle utenze non domestiche alla categoria alberghi senza ristorante.

Art. 10

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale

produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 11

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste, dall'allegato A, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale, o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva, in ogni caso l'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa maggiore potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti; tuttavia l'ufficio tributi si riserva la possibilità di valutare la classificazione ritenuta più idonea al caso sulla scorta di elementi oggettivi.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le stesse presentano una diversa destinazione d'uso: superficie di vendita, esposizione, produzione, deposito, magazzino, ufficio, servizi, archivi, mensa spogliatoi ecc..

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 12

TARIFFA GIORNALIERA E UTENZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, SAGRE E FIERE LOCALI.

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al **50 %**.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime.

5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

6. In occasione di manifestazioni, spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, politici, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione o meno di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti.

Art. 13

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali, a titolo esemplificativo,:

- a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, magazzini, depositi, bar;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere silos e simili, nei quali non si abbia, di regola, presenza umana, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature,
- c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine dei lavori;
- d) gli edifici nei quali è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, e quindi ad eccezione di oratori, asili, aree e locali di ricreazione, attività connesse di qualunque genere;
- e) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, tranne lavanderie, cantine, garage, ripostigli, stenditoi, soffitte, tettoie e le aree comuni condominiali, di cui all'art. 117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva da un singolo condomino;
- g) le aree scoperte, diverse da quelle operative, aventi natura pertinenziale o accessoria a locali assoggettati al prelievo di utenze non domestiche di attività economiche e produttive;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

2. Le circostanze, di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 14 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

3. La tassa è dovuta nella misura massima del **20%** della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Sono inoltre esenti dalla Tari oltre ai casi espressamente previsti da disposizioni di legge:

- a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune di Acerno sostiene le spese di funzionamento;
- b) locali utilizzati da: Croce Rossa Italiana, Poliambulatorio ASL, Pro Loco; Associazioni di volontariato, Comando Stazione Carabinieri, Comando Stazione Forestale;

5. In ogni caso il costo complessivo delle suddette esenzioni viene assicurato mediante adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

Articolo 15 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI E PER RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e assolutamente prevalente, **rifiuti speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a

provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. L'esclusione è limitata alla sola superficie di specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e nell'ipotesi, in cui vi sia documentata e contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile delimitare le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione, di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando **all'intera superficie**, su cui l'attività viene svolta, un abbattimento secondo le indicazioni sotto riportate.

Restano esclusi dalla riduzione forfettaria, i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, depositi e altri locali, nei quali vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani;

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Riduzione forfettaria – percentuale di abbattimento	
Costruzioni elettromeccaniche e lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali)	25%
Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, gommisti,	25%
Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili	25%
Falegnamerie, restauratore mobili, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi	20%
Odontotecnici, dentisti, veterinari, laboratori analisi, studi relativi ad attività sanitarie,	20%

4. L'esclusione, di cui ai commi precedenti, viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedono, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (es. contratti di smaltimento, copie di formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione con indicazione del firmatario, modello unico dichiarazione ambientale) debitamente presentati sotto forma di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

5. Al fine di beneficiare, per le annualità successive dell'agevolazione, di cui ai precedenti punti, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio apposita autocertificazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

6. La TARI, inoltre, è ridotta nella misura percentuale del **40%** qualora il produttore dimostri di aver avviato al **recupero** i rifiuti urbani ed assimilati prodotti.

7. Per beneficiare dell'agevolazione, di cui al comma 6, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, sotto forma di autocertificazione, allegando specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero nonché apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.

8. La riduzione di cui al comma 6 non è cumulabile con quella indicata nel comma 3 del presente articolo.

10. Nella determinazione complessiva del tributo TARI, qualora il contribuente raggiunga livelli di produzione di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, debitamente verificati dal servizio ecologia del Comune, tali da essere superiori al prodotto risultante tra la superficie complessiva destinata all'attività e il coefficiente KD di riferimento, il contribuente è soggetto alla Tari per la sola quota "fissa". In tal caso nessun rifiuto viene raccolto tramite il servizio rifiuti urbani ed assimilati agli urbani gestito dal Comune.

11. La previsione di cui al precedente comma 10 necessita per la sua applicazione della certificazione a carico del contribuente, per ogni annualità, secondo quanto previsto dal precedente comma 4, per quanto compatibile.

Articolo 16
VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in **n. 4 rate con scadenza**, stabilita dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe per ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto annualmente sia inferiore ad euro **12,00**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e/o di saldo.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Articolo 17
DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, per effetto di modifiche legislative o regolamentari, da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
6. Se i soggetti, di cui al comma precedente, non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 18
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 19
ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate e applicate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e/o d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 20

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 21

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato.

2. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

4. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a un ufficio o concessionario diverso da quello competente.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

6. In caso d'infedele dichiarazione si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al comma 1 dell'articolo 4, del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00.

8. Le sanzioni, di cui ai commi da 5 a 6, del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

9. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

10. Sulle somme dovute per il tributo non versato, alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato dal contribuente.

Articolo 22

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate, e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono stati versati dal contribuente.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi, pari o inferiori alla soglia di **€ 12,00** compreso di tributo ed interessi calcolati al tasso legale vigente.

Articolo 23

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure, di cui al precedente comma, possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento generale delle entrate.

Articolo 24

NORMA TRANSITORIA

1) Per il solo anno 2014 le scadenze per il versamento del tributo rimangono fissate come segue:

- 1^a rata nella misura del 50% (ovvero unica soluzione) con scadenza al 16 ottobre 2014;

- 2^a rata a saldo con scadenza al 16 dicembre 2014.

Articolo 25

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Il presente regolamento si intende adeguato automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

- Categorie utenze domestiche -

Le utenze domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1.1	Utenze domestiche non residenti
1.1	Utenze domestiche con 1 componente
1.2	Utenze domestiche con 2 componenti
1.3	Utenze domestiche con 3 componenti
1.4	Utenze domestiche con 4 componenti
1.5	Utenze domestiche con 5 componenti
1.6	Utenze domestiche con 6 o più componenti

- Categorie di utenze non domestiche -

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Utenze non domestiche	
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2.2	Campeggi, distributori carburanti
2.4	Esposizioni, autosaloni
2.5	Alberghi con ristorante
2.6	Alberghi senza ristorante
2.7	Case di cura e riposo
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali
2.9	Banche ed istituti di credito
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
2.17	Bar, caffè, pasticceria
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
2.21	Discoteche, night club

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267
(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012)

I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

f.to Innocenzo Sansone

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

f.to Innocenzo Sansone

COMUNE DI ACERNO

08 SET. 2014



Prot. N. 4591 COMUNE DI ACERNO
(Provincia di Salerno)
REVISORE UNICO

Acerno, 05/09/2014

VERBALE N. 10 DEL 05/09/2014

Oggetto: Parere ex art.239 TUEL comma 1 – lettera b) punto 7 del Decreto legislativo n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto :” Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) “. .

Il sottoscritto Revisore unico,

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso sulla stessa dal Responsabile Servizio Finanziario ex art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il regolamento per la disciplina della componente TARI che contiene: Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione ; Presupposto impositivo ;Soggetti Passivi; Base imponibile; Determinazione e approvazione delle Tariffe; Articolazione della tariffa; Periodi di applicazione del tributo; Tariffa per le utenze domestiche; Occupanti le utenze domestiche; Tariffa per le utenze non domestiche; Classificazione delle utenze non domestiche; Tariffa giornaliera e utenze in occasione di manifestazioni, sagre e fiere locali; Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti; Esenzioni e riduzioni; Agevolazioni rifiuti speciali e per rifiuti avviati al recupero; Versamenti; Dichiarazione; Funzionario responsabile ; Accertamento; Riscossione coattiva; Sanzioni e interessi; Rimborsi; Contenzioso; Norma transitoria; Decorrenza ed Efficacia del Regolamento

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto :” :” Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) “. .

IL REVISORE UNICO

Luigi Linares

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to dott. Vito Sansone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Sergio Gargiulo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 – 1° comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Acerno, lì 09/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sergio Gargiulo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Acerno, lì 09/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 co. 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data _____.

Acerno, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE